

ALL. 2



*Ministero della Giustizia*

UFFICIO LEGISLATIVO

Roma, 2 aprile 2015

3/1/1-1 (2013)

Al Ministero dello sviluppo economico

- Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica



e p.c.

Al Dipartimento per gli affari di giustizia

- Direzione generale della giustizia civile

Sede

OGGETTO: Utilizzabilità del modello standard di cui al decreto ministeriale 10 aprile 2014, n. 122, per trasmettere al registro delle imprese, oltre al contratto di rete privo di soggettività giuridica, anche il contratto di rete avente soggettività giuridica. Richiesta di parere.

Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - con nota del 16 febbraio 2015 (Prot. 0021189) ha chiesto alla Direzione generale della giustizia civile presso questo Ministero un parere in merito all'interpretazione del decreto del Ministro della giustizia n. 122 del 2014, in materia di tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese. Con nota del 1 aprile 2015 la Direzione generale della giustizia civile ha trasmesso a quest'Ufficio, per ragioni di competenza, la citata nota del Ministero dello sviluppo economico.

Ciò posto, con riguardo al merito della questione esposta nella richiesta di parere in oggetto, quest'Ufficio condivide la soluzione proposta da codesta

Direzione generale per il mercato, volta a consentire l'impiego del modello standard tipizzato con il citato D.M. n. 122 del 2014 anche per l'iscrizione nel registro delle imprese del contratto di rete con soggettività giuridica.

Tale soluzione è da accogliere alla luce delle seguenti principali considerazioni:

- sul piano della fattispecie contrattuale, fatta eccezione per l'elemento formale evidenziato nella nota del Ministero dello sviluppo economico, non sussiste alcuna differenza tra il tipo contrattuale costitutivo di una rete di imprese munita di soggettività giuridica e la fattispecie negoziale che prevede l'istituzione di una rete che ne è priva: non è ravvisabile alcun elemento negoziale, infatti, che può essere previsto nell'ambito del primo modello contrattuale e non anche nel secondo;
- l'art. 3, comma 4-ter, n. 3) del D.M. n. 122 del 2014 prevede che la trasmissione del contratto di rete abbia luogo mediante il modello standard tipizzato col citato D.M. n. 122 del 2014 ai fini di tutti gli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, che comprende espressamente l'iscrizione della rete munita di un fondo comune nella sezione ordinaria del registro delle imprese, con conseguente acquisto della soggettività giuridica;
- nel più volte citato D.M. n. 122 del 2014 non è dato ravvisare alcun elemento che, a seguito di un procedimento interpretativo letterale o logico, può indurre a ritenere che l'ambito applicativo del medesimo D.M. sia limitato al contratto costitutivo di una rete di imprese priva di soggettività giuridica.

Ne consegue che anche a parere di quest'Ufficio deve ammettersi l'impiego del modello standard di cui al D.N. n. 122 del 2014 anche per l'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 2009.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

